

Oggi, 02 gennaio 2018, presso gli uffici di **Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.** in Milano, sono comparsi:

FABI
Federazione Autonoma Bancari Italiani

FIRST-CISL
Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario

FISAC-CGIL
Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito

UILCA-UIL Credito e Assicurazioni

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Le RSA

- di seguito «Organizzazioni Sindacali» -

Mediobanca Innovation Services S.C.p.A., con sede in Milano, Via Siusi, società facente parte del Gruppo Mediobanca, **in persona della dottoressa Barbara Cometti**

- di seguito «MIS» o «Cedente» -

Il Gruppo Mediobanca in persona del dottor Giovanni Vanotti, Direttore Relazioni Sindacali di Gruppo

- di seguito «il Gruppo» -

IBM Italia S.p.A., con sede in Segrate (MI) Loc. Circonvallazione Idroscalo, **in persona del dottor Renato Mannozi, del dottor Massimiliano Duilio e del dottor Raimondo Cozzolino,**


- di seguito «IBM» o «Cessionaria» -

(Cedente e Cessionaria, collettivamente, le «Società» nonché, unitamente alle *Organizzazioni Sindacali*, le «Parti»)

le quali si sono riunite per espletare l'esame congiunto ex art. 47, l. 29 dicembre 1990, n. 428.

Premesso che:

A. Le Società hanno manifestato la volontà di procedere al trasferimento a favore della società IBM del **Ramo di azienda** di MIS formato dal complesso degli elementi (attività, passività, contratti e dipendenti) organizzati per l'esercizio dei servizi IT infrastrutturali, attività questa gestita dalla Infrastruttura Tecnologica di MIS.



- B. Il **Ramo d'azienda** oggetto di trasferimento è attualmente composto da 57 dipendenti di cui 31 inquadrati nelle aree professionali, 25 inquadrati nella categoria dei quadri direttivi oltre ad 1 Dirigente (i **Dipendenti del Ramo**). I Dipendenti del Ramo hanno sede di lavoro presso la sede di Via Siusi 7 a Milano.
- C. La decisione di procedere all'esternalizzazione dei servizi IT infrastrutturali nasce dalla volontà del Gruppo di confermare e rafforzare il livello di servizio attualmente garantito da MIS alle Società del Gruppo ed alla clientela esterna. In particolare, l'intento è quello di:
- efficiantare i processi;
 - ottimizzare le attività manutentive in condizione di parità o miglioramento delle prestazioni;
 - semplificare il modello organizzativo e operativo IT, sfruttando l'eccellenza e la flessibilità dei player di outsourcing.
- D. L'operazione sopra descritta viene, in particolare, effettuata dalla cedente nell'ambito del processo di riorganizzazione delle attività attualmente svolte dai propri sistemi informativi, in cui l'affidamento dei servizi di gestione delle infrastrutture IT all'acquirente, che fa di queste attività il proprio core business assicurandone un presidio altamente specializzato, efficace e tecnologicamente all'avanguardia, appare più rispondente alle esigenze strategiche aziendali, ivi comprese quelle di carattere economico finanziario.
- E. L'operazione in questione comporta un rafforzamento delle attività IT del Gruppo IBM, in ambito bancario.
- F. Con lettera del 28 novembre 2017, che deve intendersi qui integralmente richiamata e ritrascritta, la Cedente e la Cessionaria hanno avviato la procedura ai sensi dell'art. 47, L. 428/1990 (la «Procedura»), comunicando alle Organizzazioni Sindacali l'intenzione di procedere al trasferimento del Ramo indicativamente nel mese di gennaio 2018;
- G. Le Organizzazioni Sindacali hanno fatto richiesta di incontrare le Società per esaminare le ragioni e gli effetti dell'operazione annunciata e le Società hanno manifestato la disponibilità per tale incontro;
- H. Durante gli incontri le Parti hanno approfondito le informazioni contenute nella comunicazione di avvio della Procedura, come previsto dalla legge;
- I. IBM Italia S.p.A. nel corso dei suddetti incontri ha illustrato le condizioni economiche e normative che saranno garantite ai Dipendenti del Ramo.

Tutto ciò premesso e dopo ampia e approfondita discussione le Parti convengono quanto segue:

- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- L'operazione in questione non determina mobilità territoriale e non vi sono conseguenze sotto il profilo occupazionale;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. sono stati trasferiti con decorrenza 1° gennaio 2018 (la «Data di efficacia») a IBM i Dipendenti del Ramo impiegati da MIS e specificatamente 56 tra impiegati inquadrati come Aree Professionali e Quadri Direttivi oltre a un Dirigente di cui al punto B) delle Premesse che sono occupati nel Ramo di azienda;
- La titolarità del rapporto di lavoro dei Dipendenti del Ramo è stata trasferita, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art 2112 cod. civ. in capo a IBM dal 1° gennaio 2018;
- I Dipendenti del Ramo sono stati assegnati presso la sede IBM di Segrate (Mi), Circonvallazione Idroscalo, mantenendo allo stato la sede operativa presso il sito di Via Siusi 7 a Milano.

6. Ai Dipendenti del Ramo trasferiti in IBM verrà applicato il contratto collettivo del credito tempo per tempo vigente che viene qui richiamato (fatto salvo il dirigente al quale verrà applicato il CCNL Dirigenti Industria), con particolare riferimento all'area contrattuale;
7. In considerazione di quanto stabilito al punto 6, ai Dipendenti del Ramo a trasferiti in IBM verrà applicato, sine die, il CIA MIS rinnovato il 21 novembre 2017 –allegato A- salvo quanto stabilito in merito a Polizza infortuni, Assistenza Sanitaria, Buono Pasto, Fondo Pensione e premio di risultato, che risultano armonizzati nei punti 8, 9, 10, 11 e 20 del presente accordo, così come vengono richiamati nei punti 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 i termini regolati dal CIA citato ai fini di completezza dell'armonizzazione.
8. Nei confronti dei Dipendenti del Ramo che all'atto del trasferimento a IBM risultino iscritti al fondo pensione, sarà riconosciuta a decorrere dalla data di trasferimento, sulla base dei diversi trattamenti in atto a titolo di fondo pensione integrativo delle due società, una somma non assorbibile della retribuzione mensile lorda pari alla differenza tra il 3% di contribuzione prevista da MIS e la contribuzione prevista dal fondo pensione IBM lordizzata per la parte relativa ai contributi previdenziali a carico del dipendente. La contribuzione al Fondo Pensione IBM prevista per i Dipendenti del Ramo è la seguente: per i dipendenti con oltre 10 anni di anzianità di servizio l'1,5% della retribuzione fino a 46.123€ e il 4% per l'eventuale parte eccedente i 46.123€; per i dipendenti con anzianità inferiore ai 10 anni il 2% dei valori contrattuali di categoria.
9. La fruizione del pasto avverrà secondo le modalità previste per il personale IBM tramite l'utilizzo del badge personale per i ristoranti interni e tramite l'utilizzo della tessera "ticket restaurant card" nella rete dei ristoranti convenzionati. La contribuzione del dipendente a fronte del pasto erogato da IBM è alla data odierna di 1,03€. IBM si impegna a individuare tra i ristoranti/bar proposti dalle OOSS dei locali in cui poter usufruire del pasto in pausa pranzo. Ai Dipendenti del Ramo verranno conseguentemente fornite delle tessere "ticket restaurant" che potranno utilizzare per usufruire del pasto. Resta invariato quanto previsto dal CIA per il pasto serale e festivi.

Norma transitoria: in attesa dell'emissione delle ticket restaurant cards, i Dipendenti del Ramo, una volta trasferiti in IBM, potranno esporre in nota spese il costo del pasto per un valore massimo di 8 € al giorno.

10. I Dipendenti del Ramo avranno accesso alla cassa sanitaria medica dei dipendenti IBM (di seguito "CADGI"). Sulla base dei diversi trattamenti in atto a titolo di piano medico aziendale nelle due società, si procederà a quanto segue: a decorrere dalla data di trasferimento, a tutti coloro che risultano essere aderenti al piano medico Mediobanca verrà riconosciuta una somma non assorbibile della retribuzione mensile lorda pari alla maggior contribuzione sostenuta dal dipendente al piano medico IBM, confrontata con l'analoga contribuzione alla polizza sanitaria del Gruppo (155 €), lordizzata per la parte relativa ai contributi previdenziali a carico del dipendente. Inoltre ai medesimi lavoratori, e in relazione ai diversi trattamenti previsti dai due piani sanitari, sarà riconosciuta da parte della cessionaria una somma non assorbibile della retribuzione lorda annua pari a € 500. Infine, per i lavoratori che alla data del trasferimento abbiano familiari non fiscalmente a carico che godano della copertura assicurativa sanitaria in essere, è previsto un ulteriore incremento della retribuzione lorda annua di € 400.
11. Per Dipendenti del Ramo troveranno applicazione le coperture assicurative previste dai programmi IBM vigenti tempo per tempo relativamente alla polizza vita, polizza invalidità da infortuni e malattia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 3
[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

12. La flessibilità dell'orario relativa a entrata/uscita e pausa pranzo in atto alla data di trasferimento vengono confermate e saranno oggetto di approfondimento in sede aziendale per verificarne la coerenza con la nuova struttura organizzativa.
13. I recuperi delle prestazioni effettuate nelle giornate di domenica, festiva e notturna, così come il recupero delle prestazioni effettuate nelle giornate di sabato vengono confermate alle attuali condizioni.
14. Il permesso non retribuito della malattia previsto per i figli di età compresa tra 3 e 14 anni viene confermato alle condizioni attuali previste in MIS.
15. La banca ore regolamentata dal CIA negli allegati C e D viene confermata alle condizioni attuali previste in MIS.
16. Verranno mantenute in essere le indennità di turno diurna e notturna disciplinate dal CCNL e dal CIA, così come l'indennità di reperibilità non subirà modifiche.
17. Per i Dipendenti del Ramo verranno corrisposte le previdenze per i figli studenti e i contributi relativi a colonie estive, natalizio, matrimonio, nascita, lutto e il contributo per gli studenti lavoratori così come disciplinato dal CCNL e dal CIA di MIS.
18. Il premio di anzianità viene confermato alle condizioni attuali previste dal CIA di MIS.
19. L'integrazione dell'assegno per il nucleo familiare viene mantenuta alle condizioni attuali previste dal CIA di MIS.
20. Ai sensi dell'Art. 28 del CCNL credito, a favore del personale appartenente alle Aree Professionali e Quadri Direttivi, interessato dal presente Accordo, l'importo del Premio Aziendale e il VAP vengono armonizzati con un incremento salariale del 6% della retribuzione annua lorda. La presente armonizzazione viene considerata di miglior favore rispetto agli artt. 48 e 52 del CCNL Credito che di fatto non troverà applicazione ai Dipendenti del Ramo per effetto dell'operazione di cui al presente accordo. In aggiunta, per i dipendenti oggetto del trasferimento, troverà applicazione il programma di retribuzione variabile Growth Driven Profit Sharing (GDP).
21. Al fine di agevolare il processo di integrazione e condivisione delle relazioni sindacali, IBM riconosce la carica dei dirigenti RSA tempo per tempo nominati dalle OOSS firmatarie del presente accordo nel numero massimo di 1 (uno) per sigla sindacale. Verranno garantite all'attuale RSA 7,5 ore di permesso sindacale mensile, cumulabili nel corso dell'anno solare. Le ore utilizzate per riunioni tra le OOSS ed IBM non saranno scalate da detto monte ore. Infine, le deleghe di iscrizione alle organizzazioni sindacali in essere in MIS verranno trasferite a IBM.
22. Fermo restando quanto previsto dal CCNL, le parti confermano la centralità della formazione ai fini dello sviluppo professionale. Le parti convengono che la formazione continua rappresenti uno strumento prioritario per lo sviluppo professionale del personale e costituisca fattore determinante per la realizzazione degli obiettivi di crescita dei Dipendenti del Ramo.
23. IBM conferma l'impegno a richiedere la partecipazione al 'Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito' per i Dipendenti del Ramo alle condizioni previste attualmente in MIS.
24. Per un periodo di 10 anni dalla data di efficacia del trasferimento, qualora in tale arco temporale il "Contratto di Esternalizzazione per la Fornitura di Servizi informatici" tra la Cedente e la Cessionaria cessasse per qualsivoglia ragione, la Cedente ed il Gruppo Mediobanca, con riferimento ai Dipendenti del Ramo che facciano ancora parte del Ramo alla data di cessazione di tale contratto, si impegnano:
 - (i) in caso di re-internalizzazione del servizio:

(a) a far sì che tali dipendenti vengano ri-trasferiti, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'Art. 2112 Cod. Civ. alla Cedente o presso una altra Azienda del Gruppo Mediobanca; oppure

(b) qualora non sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'Art. 2112 Cod. Civ, ad offrire a ciascuno di tali dipendenti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Cedente o presso una altra Azienda del Gruppo Mediobanca con sede di lavoro nell'area metropolitana di Milano, con applicazione del CCNL del settore credito, non applicazione delle previsioni contenute nel dlgs 23/2015, inquadramento contrattuale e condizioni economiche nel complesso equivalenti a quelle applicabili alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cessionaria e riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cessionaria, a condizione che ognuno di essi (x) ne faccia richiesta scritta alla direzione risorse umane della Cedente o Azienda del Gruppo Mediobanca entro 60 giorni dalla re-internalizzazione del servizio; e (y) sia disponibile a sottoscrivere una transazione generale e novativa a favore della Cedente e della Cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2113, comma 4, Cod. Civ.; oppure

(ii) in caso di assegnazione del servizio ad altro appaltatore esterno, a far sì che tali dipendenti vengano:

(a) trasferiti, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'Art. 2112 Cod. Civ. a tale appaltatore esterno; oppure

(b) assunti su base individuale e volontaria ai termini e alle condizioni di cui al precedente punto (i)(b) da tale appaltatore esterno;

c) ad offrire a ciascuno di tali dipendenti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Cedente o presso una altra Azienda del Gruppo Mediobanca con sede di lavoro nell'area metropolitana di Milano, con applicazione del CCNL del settore credito, non applicazione delle previsioni contenute nel dlgs 23/2015, inquadramento contrattuale e condizioni economiche nel complesso equivalenti a quelle applicabili alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cessionaria e riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con la Cessionaria, a condizione che ognuno di essi (x) ne faccia richiesta scritta alla direzione risorse umane della Cedente o presso una altra Azienda del Gruppo Mediobanca entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del servizio ad appaltatore terzo"; e (y) sia disponibile a sottoscrivere una transazione generale e novativa a favore della Cedente e della Cessionaria ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2113, comma 4, Cod. Civ.

Le medesime garanzie del punto (i) che precede, alle stesse condizioni si applicheranno anche nel caso in cui si verificasse un trasferimento con impatto sulla sede di lavoro dei lavoratori, ad oltre 50 Km o 80 minuti di tempo viaggio dall'attuale sede operativa e/o di lavoro (delocalizzazione).

25. Per un periodo di cinque anni dalla data di efficacia del trasferimento, le medesime garanzie del punto 24 (i) si applicheranno in caso di: licenziamento involontario, collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dei Dipendenti del Ramo conseguente a tensioni occupazionali all'interno della società Cessionaria, oppure a cessione dell'azienda ovvero di ramo d'azienda all'esterno del Gruppo IBM, o di crisi aziendale, o di tensione occupazionale anche a carattere economico o dovuta a processi di ristrutturazione organizzativa e/o di ridimensionamento.

26. L'azienda cedente si impegna, fatte salve movimentazioni infragruppo, a non procedere con ulteriori esternalizzazioni di servizi e/o rami d'azienda fino al 31 dicembre 2018.
27. Le Parti si danno atto che gli impegni espressi ai precedenti articoli 24 e 25 riguardano esclusivamente i Dipendenti del Ramo che facciano parte del "Contratto di Esternalizzazione per la Fornitura di Servizi informatici", i quali risultassero privi a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici esperite le necessarie procedure di legge e di contratto. Le Parti si danno altresì atto che le clausole di cui ai precedenti punti 24 e 25 non troveranno applicazione nei casi di (i) esodo incentivato; (ii) licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
28. Con riferimento ai mutui e/o prestiti erogati da società del Gruppo Mediobanca in favore dei Dipendenti del Ramo, che siano in essere alla data del trasferimento di tali dipendenti alla Cessionaria, la Cedente conferma che continueranno a trovare applicazione, anche successivamente al trasferimento, le condizioni tempo per tempo vigenti per i dipendenti del Gruppo Mediobanca in relazione a tali mutui e/o prestiti sino all'estinzione degli stessi.
29. Su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si effettueranno incontri di verifica sull'applicazione dello stesso nei confronti dei lavoratori/lavoratrici interessati dal medesimo.
30. Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente accordo sono da intendersi a ogni effetto tra loro collegate e imprescindibili.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto d'aver regolarmente esperito e positivamente concluso ad ogni effetto, anche per quanto riguarda l'armonizzazione dei rispettivi trattamenti, la procedura di cui all'articolo 47 Legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Mediobanca Innovation Services S.C.p.A.

Per il Gruppo Mediobanca

Per IBM Italia

S.p.A.

[Signature]

[Signature]

Per lo OO.SS.

[Signature]

[Signature]

Le RSA

[Signature]

[Signature]

FABI
[Signature]
[Signature] (UNISIV)

2 FABI
[Signature] *[Signature]*
[Signature]